

## COMUNE DI TORRE PELLICE

### Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali

Adottato a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30/07/2018

Art. 1	Sommario
Art. 2	Oggetto del regolamento
Art. 3	Finalità
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Principi applicabili al trattamento di dati personali
Art. 6	Titolare del trattamento
Art. 7	Responsabile comunale della protezione dei dati
Art. 8	Responsabile del trattamento
Art. 9	Registro unico delle attività e categorie di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Art. 10	Sicurezza del trattamento
Art. 11	Trattamento interno dei dati personali
Art. 12	Interazioni con amministrazione trasparente, procedimenti di accesso civico, generalizzato e documentale
Art. 13	Formazione del personale
Art. 14	Trasmissione interconnessione e scambio di dati con altri soggetti
Art. 15	Trattamenti consentiti
Art. 16	Richiesta di soggetti pubblici
Art. 17	Richiesta di soggetti privati
Art. 18	Attività amministrativa
Art. 19	Fascicolo personale dipendenti e amministratori
Art. 20	Trattamento dei dati
Art. 21	Trattamento e accesso ai dati sensibili e giudiziari
Art. 22	Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Art. 23	Diritti dell'interessato
Art. 24	Amministratore di sistema
Art. 25	Entrata in vigore del regolamento
Art. 26	Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 27	Rinvio dinamico
Art. 28	Norme abrogate
Art. 29	Pubblicità del regolamento
	Trattamento dei dati personali

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione: - del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE, definito anche regolamento europeo ovvero RGPD.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. Il Comune di Torre Pellice con il presente regolamento intende affermare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di informazione, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

2. Il Comune, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale.

3. In adempimento dell'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

4. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

5. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono:

a) le funzioni attribuite al Comune dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali e dai regolamenti, nonché dalle norme comunitarie applicabili;

b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;

c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal comune alla cittadinanza.

6. Per attività aventi finalità di interesse pubblico si intendono le attività svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti attribuiti o delegati dallo stato e dalla regione, nonché tutte quelle inerenti l'attività amministrativa.

7. Ai fini del presente regolamento sono inoltre considerate finalità istituzionali e di interesse pubblico tutte quelle come tali individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal “Garante” in relazione al disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- “consenso dell’interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

- "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
- "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
- "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

- "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
- "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del Codice della Privacy;
- "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.
- "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
- "profilazione", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- "obiezione pertinente e motivata": un'obiezione rispetto ad un provvedimento o ad un'attività di questa amministrazione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, che dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati.
- "categorie interessati": Cittadini residenti; minori di anni 16; elettori; contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento; dipendenti; amministratori; fornitori; altro.

- “categorie destinatari” : Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; persone giuridiche private; altri soggetti.
- “categorie di trattamento”: Raccolta; registrazione; organizzazione; strutturazione; conservazione; adattamento o modifica; estrazione; consultazione; uso; comunicazione mediante trasmissione; diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; raffronto od interconnessione; limitazione; cancellazione o distruzione; profilazione; pseudonimizzazione; ogni altra operazione applicata a dati personali.
- “categorie di dati personali”: Dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale. Dati inerenti lo stile di vita: Situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale. Dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. Dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
- “finalità del trattamento”: Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri: funzioni amministrative inerenti la popolazione ed il territorio, nei settori organici dei servizi alla persona, alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune. Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. Esecuzione di un contratto con i soggetti interessati. Altre specifiche e diverse finalità.
- “principio di necessità”: Negli atti destinati alla pubblicazione o divulgazione i dati che permettono di identificare gli interessati sono riportati solo quando è necessario ed è previsto da una norma di legge.
- “principio di proporzionalità”: Se la valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, al fine di rispettare il principio di pubblicità dell’attività istituzionale, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, verificando se sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
- “liceità del trattamento”: Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

#### **Art. 4**

### **Principi applicabili al trattamento di dati personali**

1. I dati personali sono trattati, raccolti e conservati nel rispetto dei principi applicabili previsti dall'art. 5 del regolamento europeo.

2. I principi di protezione dei dati sono applicabili a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Non sono pertanto applicabili a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono ad una persona identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o non consentire l'identificazione dell'interessato.

3. Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale non sono considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrà essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.

## **Art. 5**

### **Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Torre Pellice, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore o suo delegato, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare").

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5, RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22, RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Peg, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:

a) le informazioni indicate dall'art. 13, RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;

b) le informazioni indicate dall'art. 14, RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo stesso interessato.

5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35, RGPD, considerando la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

6. Il Titolare, inoltre, provvede a:

a) designare, laddove lo si ritenga opportuno, i Dirigenti/Responsabili delle singole aree organizzative in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza, quali "Persona autorizzata con compito di supporto alle funzioni previste per il titolare del trattamento"

b) nominare il personale dipendente quale "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare"

c) nominare il Responsabile della protezione dei dati (DPO);

d) nominare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;

7. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26, RGPD. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

8. Il Comune favorisce, previa formalizzazione, l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

## **Art. 6**

### **Responsabile comunale della protezione dei dati (DPO/RPD)**

1. Il Sindaco, con suo provvedimento, nomina il Responsabile comunale della protezione dei dati (RPD), sulla base delle valutazioni economico-finanziarie ed organizzative che la Giunta delibererà con gli strumenti di programmazione annuale.

2. Il Responsabile comunale della protezione dei dati è nominato in funzione delle sue qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di controllo a lui affidati; non può contestualmente assolvere funzioni di gestione a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

3. La nomina presuppone l'assenza di conflitto di interessi al fine di salvaguardare gli obblighi di indipendenza del RPD ed è pertanto incompatibile con la figura del Responsabile del trattamento dati.

4. Sul sito istituzionale del comune vanno pubblicati i dati di contatto del Responsabile comunale della protezione dei dati e vanno comunicati al Garante della protezione dei dati personali.

5. Il Responsabile comunale della protezione dei dati deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e gli vanno fornite le risorse necessarie per assolvere tali compiti, accedere ai dati personali, ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica. In tal senso:

- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;
- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante;
- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente;
- Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare è assicurato al RPD:

a) supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Dirigenti/Responsabili P.O. e della Giunta comunale, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di Peg e di Piano della performance;

b) tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;

c) supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, personale.

6. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato a causa dell'adempimento dei propri compiti, per i quali riferisce e dipende direttamente dal Sindaco.

7. Il Responsabile comunale della protezione dei dati è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri deve svolgere almeno le seguenti funzioni:

a) informare e fornire consulenza al Titolare ed ai Responsabili del trattamento dei dati, al consiglio, alla giunta, al sindaco e agli assessori e a tutti gli uffici comunali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal senso Il RDP può indicare al Titolare e/o al RT i Settori funzionali ai quali riservare le attività di formazione interna per il personale interessato.

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento nonché della normativa nazionale e comunitaria da parte dei titolari del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

d) cooperare con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento dei dati personali

## **Art. 7**

### **Responsabile del trattamento**

1. Il Titolare può avvalersi per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati esterni alla struttura dell'ente, che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano idonee garanzie, siano incaricati in forma scritta specificando la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la

durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

2. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

3. È consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; in tal caso le operazioni di trattamento sono effettuate sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.

4. Il Responsabile del trattamento assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:

- a) alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- b) all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti; - alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- c) ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- d) ad informare il Titolare ed il RPD, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali, per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
- e) a collaborare e supportare il RPD nelle funzioni e negli adempimenti previsti per legge e nel presente regolamento

## **Art. 8**

### **Registro unico delle attività e categorie di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione dei dati**

1. Nell'ottica di trasparenza e di coordinamento dell'attività, oltre all'intento di non appesantire l'attività degli uffici comunali con adempimenti non obbligatori, è istituito il "Registro unico delle attività e categorie di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione dei dati" secondo lo schema che costituisce l'allegato A al presente regolamento.

Il Registro delle attività e categorie di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco o del suo delegato ai sensi del precedente art.5, del RPD, del Responsabile del trattamento;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
- d) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile del trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali);
- e) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- f) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
- g) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- h) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da successivo art.9.

2. Il Registro è tenuto dal Titolare presso gli uffici della struttura organizzativa del Comune in forma telematica/cartacea.

3. Ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro unico per quanto di propria competenza.

4. Il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, in caso di indicazioni cogenti del Garante della Privacy, dell'AGID o di altri organismi dalle competenze simili, dovrà coordinare l'attività degli uffici al fine di aggiornare e modificare, secondo dette indicazioni, il registro di cui al comma precedente.

5. Il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, dà un termine a ciascun dirigente/Responsabile di posizione organizzativa per aggiornare e compilare le schede afferenti alle banche dati affidate alla gestione di detti soggetti; una volta compilato e aggiornato provvede alla sua pubblicazione, entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento, sul sito istituzionale nella stessa sezione di "Amministrazione trasparente" in cui va pubblicato il registro degli accessi. Il registro potrà avere forma cartacea o digitale secondo le esigenze e le dotazioni disponibili al momento dell'adozione.

6. La mancata pubblicazione o aggiornamento di schede afferenti ai trattamenti comporta responsabilità del dirigente apicale preposto all'Area/settore di competenza.

## **Art. 9**

### **Sicurezza del trattamento**

1. Il Comune di Torre Pellice e ciascun Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguate al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto

e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento:

a) sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);

b) misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

4. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

## **Art. 10**

### **Trattamento interno dei dati personali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del comune comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale il Comune provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitare l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture dipendenti.

2. Ogni richiesta di accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti comunali, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

3. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

## **Art. 11**

### **Interazioni con amministrazione trasparente, procedimenti di accesso civico, generalizzato e documentale**

1. Il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, tutte le volte che procedimenti interni o attivati da soggetti esterni abbiano delle interazioni tra le attività, di competenza di ciascun responsabile di Settore, di pubblicazione dei dati personali in amministrazione trasparente, ovvero il

rilascio di dati personali in occasione di istanze di accesso civico, generalizzato e documentale, dovranno coordinare la loro azione al fine di minimizzare l'impatto degli adempimenti sull'attività degli uffici e garantire la massima protezione dei dati personali.

## **Art. 12**

### **Formazione del personale**

1. Il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, dovrà coordinare e attuare misure di formazione del personale, anche con riscontro dell'acquisizione di abilità e competenze, al fine di garantire, nell'attività degli uffici, il massimo di trasparenza possibile e l'assoluto rispetto dei diritti di riservatezza dei dati personali dei cittadini e dipendenti.

## **Art. 13**

### **Trasmissione interconnessione e scambio di dati con altri soggetti**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ad all'identità personale degli interessati, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli altri enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati dei pubblici servizi, anche associati, che operano, in collaborazione con l'amministrazione comunale, in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2.

2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi sono ammesse solamente se indispensabili allo svolgimento di obblighi o compiti dell'ente e solo per il perseguimento di finalità di interesse pubblico.

3. Le operazioni di cui al primo comma sono svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personale e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

## **Art. 14**

### **Trattamenti consentiti**

1. Il Comune, di norma, non è tenuto a chiedere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati.

2. La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti che determinano una "diffusione" dei dati personali, comportando la conoscenza dei dati da parte di un numero indeterminato di cittadini, è legittima solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento.

3. Prima della pubblicazione di dati personali deve essere valutato se le finalità di trasparenza e di comunicazione possono essere perseguite senza divulgare dati personali.

4. Se possibile, si ritiene opportuno menzionare i dati personali solo negli atti a disposizione degli uffici, richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati, oppure utilizzare espressioni di carattere generale, soprattutto nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che spesso comporta la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio.

5. Deve essere valutato anche la possibilità di rendere pubblici atti e documenti senza indicare i dati che portino all'identificazione degli interessati.

6. Per le attività di comunicazione istituzionale che contemplino l'utilizzo di dati personali, andrà posta particolare attenzione alla necessità di fornire un'adeguata informativa relativa al trattamento e soprattutto andrà valutato se risulti necessaria l'acquisizione, anche successivo, del consenso al trattamento.

## **Art. 15**

### **Richiesta di soggetti pubblici**

1. In presenza di istanze di soggetti pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 22 del D.Lgs. n. 196/2003.

2. Qualsiasi richiesta è preceduta da informazione e comunicazione che contiene, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

## **Art. 16**

### **Richiesta di soggetti privati**

1. Le richieste di soggetti privati intese ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 11 a 17 e da 23 a 27 del D.Lgs. n. 196/2003, sono presentate per iscritto e contengono:

- a) le generalità del richiedente;
- b) lo scopo e la finalità della richiesta;
- c) l'indicazione della banca dati;
- d) l'indicazione delle norme in base alle quali sussiste il diritto del richiedente.

2. Il responsabile del trattamento valuta che la diffusione e la comunicazione sia compatibile con i fini istituzionali dell'ente e che l'accoglimento dell'istanza non leda i diritti e le libertà fondamentali tutelati dal "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono. In caso positivo, provvede alla trasmissione dei dati richiesti; in caso contrario emette provvedimento motivato di diniego, in applicazione degli articoli da 141 a 152 del D.Lgs. n. 196/2003.

## **Art.17**

### **Attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa del comune si svolge, principalmente, con l'emissione, la elaborazione, la riproduzione e la trasmissione di dati, compresi i procedimenti per la emanazione di provvedimenti, mediante sistemi informatici o telematici.

2. Per l'attività informatica di cui al comma precedente sono rigorosamente rispettate le norme di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.Lgs. n. 196/2003.

4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale, chiavi biometriche o altre soluzioni tecniche.

## **Art. 18**

### **Fascicolo personale dipendenti e amministratori**

1. I dati sullo stato di salute dei dipendenti e degli amministratori devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali. Il fascicolo, che raccoglie tutti gli atti relativi alla loro nomina, al percorso professionale e ai fatti più significativi che li riguardano, possono mantenere la loro unitarietà, adottando accorgimenti che impediscano un accesso indiscriminato, quali l'utilizzo di sezioni o fascicoli dedicati alla custodia di eventuali dati sensibili, da conservare chiusi o comunque con modalità che riducano la possibilità di una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative.

## **Art. 19**

### **Trattamento dei dati**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma automatizzata.

2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati personali.

3. È esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici.

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente del Comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

5. Non è consentito mettere a disposizione o a consultazione dati in blocco, né la ricerca per nominativo, di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria previste da leggi o dal presente regolamento.

6. Qualsiasi trattamento dei dati personali, oltre che lecito e corretto, deve essere trasparente nelle modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati e trattati. E' inoltre richiesto che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie del trattamento dei dati ed informate sui loro diritti.

## **Art. 20**

### **Trattamento e accesso ai dati sensibili e giudiziari**

1. Per l'accesso ai dati sensibili e giudiziari, con provvedimento del Titolare del Trattamento, sono rilasciate autorizzazioni singole o a gruppi di lavoro per il trattamento dei dati e la manutenzione.

2. L'autorizzazione è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni assegnate all'incaricato.
3. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
4. I dati sensibili o giudiziari non indispensabili, dei quali il Comune, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, comunque, non a richiesta del Comune medesimo, non sono utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
5. Il trattamento dei dati personali relativi a minori merita una protezione specifica, in quanto possono essere o meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti.

## **Art. 21**

### **Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici**

1. Per i trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici trovano applicazione le norme di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 196/2003 nonché quelle di cui agli articoli 27, 28 e 29 dell'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/2003.

## **Art. 22**

### **Diritti dell'interessato**

1. I soggetti, i cui dati sono contenuti in una banca dati del comune, hanno il diritto di ottenere, senza indugio:
  - a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- 15
- d) l'attestazione che le operazioni di cui ai successivi commi 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei terzi;
2. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta senza formalità al responsabile della banca dati.
4. L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Trovano applicazione gli articoli da 7 a 10 del D.Lgs. n. 196/2003.

## **Art. 23**

## **Amministratore di sistema**

1. Previa verifica dei requisiti richiesti dal provvedimento del Garante, con determinazione è stato individuato l'amministratore di sistema mediante incarico a ditta esterna;
2. L'amministratore di sistema sovrintende alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotato il Comune
3. L'amministratore di sistema svolge attività quali: il salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la Gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware e propone al titolare del trattamento un documento di valutazione del rischio informatico
4. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e della sicurezza, l'amministratore di sistema deve adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi informatici, le registrazioni (access log) devono essere complete, inalterabili e verificabili
5. Il comune applica quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di "misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema

### **Art. 24**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

1. A norma dell'art. 15, comma 2, dello Statuto Comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione che le approva.

### **Art. 25**

#### **Casi non previsti dal regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) le determinazioni del Garante della privacy
  - c) lo statuto comunale;
  - d) il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

### **Art. 26**

#### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
2. La presente disciplina regolamentare dovrà essere integrata ed armonizzata con il diritto di accesso.

### **Art. 27**

#### **Norme abrogate**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme, sia regolamentari che derivanti da provvedimenti, con esso incompatibili.

#### **Art. 28**

##### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento è pubblicata in via permanente nell'apposita sezione del sito internet istituzionale.

#### **Art. 29**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti tempo per tempo, dagli addetti agli uffici del Comune tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.